



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE SERVIZIO PER LA DISCIPLINA RAPPORTO DI LAVORO

CORTE DEI CONTI
0000012-19/03/2018-CIRC-UOPROT-P

Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Servizi,
degli Uffici, delle Segreterie

OGGETTO: ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI.

(Art. 35 del C.C.N.L. sottoscritto in data 12 febbraio 2018).

L'art. 35 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore dal 13 febbraio 2018, ha disciplinato le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

In linea generale, si prevede il ricorso a due tipologie di assenza, riconducibili a malattia o a permessi specifici, da individuare in relazione alla sussistenza o meno di una temporanea incapacità lavorativa.

TIPOLOGIA DI ASSENZA - MALATTIA

Nel caso sussista una situazione di temporanea incapacità lavorativa, il dipendente può ricorrere all'istituto della malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico, nelle seguenti ipotesi.

I. Concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e l'incapacità lavorativa temporanea del dipendente dovuta ad una patologia in atto.

In questo caso, l'assenza per malattia è giustificata con duplice attestazione:





CORTE DEI CONTI

- Attestazione di malattia del medico curante, che provvede ad inviarla all'amministrazione, secondo le modalità ordinariamente previste in questo caso.
- Attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o la prestazione.
Il dipendente inoltra l'attestazione all'amministrazione. L'attestazione può anche essere trasmessa direttamente all'amministrazione, per via telematica, dal medico o dalla struttura.

2. Incapacità lavorativa determinata solo dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici, delle terapie.

In questo caso, l'assenza per malattia è giustificata con:

- Attestazione di presenza, con indicazione dell'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o la prestazione, in cui viene precisata anche la conseguente incapacità lavorativa del dipendente nella stessa giornata.
L'interessato inoltra l'attestazione all'amministrazione. L'attestazione può anche essere trasmessa direttamente all'amministrazione, per via telematica, dal medico o dalla struttura.
In caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata con la suddetta attestazione di presenza.

3. Terapie periodiche, a causa delle patologie sofferte, comportanti incapacità al lavoro.

In questo caso, l'assenza per malattia è così giustificata:

- Un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante, attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito.
- Prima dell'inizio della terapia, il dipendente interessato produce tale certificazione, unitamente al calendario previsto.
- Successivamente, il dipendente deve consegnare le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti sia l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, sia che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.





CORTE DEI CONTI

Tale attestazione di presenza, come detto in precedenza, deve essere redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o la prestazione.

Il dipendente inoltra l'attestazione all'amministrazione. L'attestazione può anche essere trasmessa direttamente all'amministrazione, per via telematica, dal medico o dalla struttura.

TIPOLOGIA DI ASSENZA - PERMESSI

Nel caso non sia documentato uno stato di temporanea incapacità lavorativa, il dipendente può utilizzare specifici permessi, fruibili sia su base oraria che giornaliera, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento dei permessi orari.

Permessi su base oraria

Non possono essere fruiti, nella stessa giornata, congiuntamente a riposi compensativi e ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore.

Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Permessi su base giornaliera

Sei ore di permesso fruito su base oraria, convenzionalmente, corrispondono ad una giornata lavorativa intera, che deve essere computata nel periodo di comporta.

Se i permessi orari sono fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza sul monte ore a disposizione viene determinata scalando tutte le ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Il trattamento economico accessorio è sottoposto alla decurtazione prevista per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia.





CORTE DEI CONTI

Domanda del dipendente

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente con un preavviso di almeno tre giorni.

In caso di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Documentazione

L'assenza per i permessi deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o la prestazione.

Il dipendente inoltra l'attestazione all'amministrazione. L'attestazione può anche essere trasmessa direttamente all'amministrazione, per via telematica, dal medico o dalla struttura.

TIPOLOGIE DI ASSENZE ALTERNATIVE

Per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente può fruire, in alternativa alla malattia e ai permessi specifici, anche dei seguenti istituti:

- Permessi brevi a recupero;
- Permessi per motivi personali o familiari;
- Riposi connessi alla banca delle ore;
- Riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Il dirigente
Gino Galli
documento firmato





CORTE DEI CONTI

RR/circ.assenza.visite



Viale Giuseppe Mazzini, 105 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 3154
e-mail: disciplinapportolavoro@cor-teconti.it
pec: sg.disciplinalavoro@cor-teconticert.it